

Responsabilità civile verso terzi

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE.

Attività professionale dichiarata dall'Assicurato e riportata anche sulla Scheda di polizza e per la quale la Società presta assicurazione:

- Dottore commercialista - Ragioniere - Perito Commerciale.
- Consulente del Lavoro.
- Notaio.
- Amministratore di stabili condominiali iscritto all'associazione di categoria.
- Avvocato - Procuratore legale.

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali - intendendosi per tali i pregiudizi economici che non siano conseguenza immediata e diretta di lesioni personali o di danneggiamenti a cose - nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata in polizza per la quale risulta regolarmente iscritto all'Albo del relativo Ordine, svolta nei termini delle Leggi che la regolano.

Art.2 - Inizio e termine della garanzia.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione per errori commessi nel periodo stesso o nei due anni precedenti la stipulazione della presente polizza.

L'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere l'insorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere durante il periodo preso in considerazione dall'assicurazione stessa.

Art. 3 - Limiti di risarcimento.

L'assicurazione - per danni causati a terzi - è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di polizza che rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro e per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel periodo stesso ed il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Art. 4 Vincolo di solidarietà.

L'assicurazione vale soltanto per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri.

Art. 5 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori degli Stati dell'Unione Europea, nell'adempimento di obbligazioni regolate da leggi di tali Stati e sempreché sia chiamata a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto.

Art. 6 - Scoperto e franchigia.

L'assicurazione è prestata mediante applicazione di uno scoperto per sinistro - sia per capitale che per spese - a carico dell'Assicurato del 10%, con il minimo di euro 500.

Art. 7 - Fatto dei dipendenti

L'assicurazione comprende i danni conseguenti a fatto colposo o doloso di dipendenti (esclusi i reati sanzionabili a titolo di appropriazione indebita).

Art. 8 - Rischi esclusi.

L'assicurazione non vale per:

- a) le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi o di titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) la responsabilità derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazione di certificazioni di bilanci di società per azioni;
- c) le perdite inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Consigliere di Amministrazione; revisore di conti; sindaco di società o Enti;
- d) i danni conseguenti ad omissioni o errori nella stipulazione, conservazione, pagamenti, di polizze di assicurazione private.

Art. 9 - Conduzione dello Studio professionale.

La garanzia vale per la R.C. derivante all'Assicurato dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e l'assicurazione è regolamentata da quanto previsto dalle Norme.

Art.10 - Rinvio.

Per quanto non diversamente regolamentato dal presente allegato, valga quanto stabilito dalle Norme.

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'